

		<b>CONDIZIONI TECNICHE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA</b>	
Ragione Sociale	IRETI S.P.A.		
Codice Fiscale e n. iscrizione Registro Imprese	01791490343 - Registro Imprese di Genova 481595		
Partita IVA	01791490343		
Capitale sociale	196.832.103 Euro		
Indirizzo Sede Legale	VIA PIACENZA, 54	CAP 16139	COMUNE: GENOVA (GE)
Indirizzo Sede Operativa	STRADA PIANEZZA 272/A	CAP 10151	COMUNE: TORINO (TO)
Indirizzo Sede Operativa	STRADA S. MARGHERITA 6/A	CAP 43123	COMUNE: PARMA (PR)
SOCIETA' SOTTOPOSTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL'UNICO SOCIO IREN S.P.A. (R.I. RE, P.I. E C.F. N. 07129470014).			
e-mail certificata:	<a href="mailto:ireti@pec.ireti.it">ireti@pec.ireti.it</a>		

## Definizioni

Alle presenti condizioni tecniche per il Servizio di Connessione si applicano le seguenti definizioni:

- ARERA o Autorità: è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
- Cliente o Cliente Finale: è la persona fisica o giuridica che non esercita attività di distribuzione, che preleva e/o immette energia elettrica, per la quota per proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi – anche attraverso reti interne di utenza e linee dirette.
- Codice di Rete: è il codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica - disposizioni in merito alle garanzie contrattuali ed alla fatturazione del servizio – delibera 268/2015/R/eel e successive modifiche e integrazioni.
- Contratto: è il contratto stipulato tra Distributore ed il venditore, avente ad oggetto il Servizio di Trasporto e il Servizio di Connessione di Energia Elettrica per conto dei Clienti Finali.
- Condizioni tecniche del servizio di connessione: è il presente documento, che disciplina il servizio di connessione - e le relative condizioni tecniche- degli Impianti e/o apparecchi del Cliente alla rete del Distributore stesso, funzionale all'erogazione del Servizio di Trasporto.
- Connessione alla rete elettrica: è il collegamento ad una rete di un impianto elettrico per il quale sussiste, almeno in un punto, la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete medesima, il cui servizio è disciplinato nelle presenti condizioni tecniche.
- Contratto di dispacciamento: è il Contratto relativo al Servizio di dispacciamento di energia elettrica stipulato dal Venditore con il Gestore della Rete Nazionale – Terna S.p.A. – ai sensi degli articoli 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Distributore o IRETI: è la Società IRETI S.p.A., concessionaria del servizio di distribuzione di energia elettrica nei comuni di Torino e Parma.
- Impianti e apparecchi del Cliente: sono quelli situati a valle del Punto di Consegna.
- Impianti ed apparecchi del Distributore: sono quelli di competenza e di proprietà del Distributore con obbligo di connessione di terzi.
- Mandato senza rappresentanza: è il mandato conferito dal Cliente al Venditore per la stipula con il Distributore, per conto del Cliente del Contratto e per la gestione del Servizio di Trasporto e di connessione di energia elettrica in relazione ai singoli Punti di Prelievo.
- PESSE: è il Piano di Emergenza per la Sicurezza del Servizio Elettrico adottato dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, ora TERNA S.p.A., ai sensi della Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 9 novembre 1979.
- Portale: è il portale messo a disposizione dal Distributore, su apposito sito web, al quale il Venditore è abilitato ad accedere mediante apposita autenticazione, per effettuare operazioni connesse alla gestione del servizio di trasporto e di connessione.
- Punto di consegna: è il punto di confine, posto a valle del gruppo di misura, tra gli impianti ed apparecchi del Distributore e gli impianti del Cliente.
- Punto di prelievo: è il singolo punto di prelievo in cui l'energia elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un Cliente, in relazione al quale il Venditore ha ricevuto Mandato.
- Servizio di trasporto: indica, sinteticamente, il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica erogato dal Distributore, nonché il servizio di trasmissione contrattualizzato e fatturato dalla medesima impresa per conto di Terna S.p.A.
- Servizio di connessione: è il Servizio prestato dal Distributore nei confronti del Cliente per la connessione degli impianti ed apparecchi del Cliente alla rete del Distributore stesso, funzionale all'erogazione del servizio di Trasporto.
- Servizio: si intende il servizio di trasporto e il servizio di connessione di energia elettrica.

- Sistema Informativo Integrato (SII): il Sistema Informativo Integrato è stato istituito presso Acquirente Unico S.p.A. dalla legge n.129 del 13 agosto 2010 con la finalità di gestire i flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas. Il SII è basato su una banca dati dei Punti di Prelievo dei dati identificativi dei clienti finali (Registro Centrale Ufficiale).
- Tasso di interesse BCE: è il tasso determinato dalla Banca Centrale Europea, ai sensi della vigente normativa è utilizzato per l'applicazione degli interessi di mora, per ciascun giorno di ritardo, con la seguente maggiorazione:
  - a) per ritardi fino a 45 giorni, di tre punti e mezzo percentuali;
  - b) per ritardi superiori a 45 giorni, di otto punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dalla legge 108/1996.
- Venditore: è la persona fisica o giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di trasmissione e distribuzione, che stipula il Contratto in nome proprio e per conto dei Clienti finali e che è altresì titolare del Contratto di Dispacciamento stipulato con TERNA S.p.A.
- TIC: Testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione - Allegato C della delibera 654/2015/R/eel dell'ARERA e successive modifiche e integrazioni.
- TIME: Testo Integrato Misura Elettrica – Allegato B alla deliberazione 654/2015/R/eel e successive modifiche e integrazioni.
- TIMOE: Testo integrato morosità elettrica – allegato A alla deliberazione 29 maggio 2015, 258/2015/R/com e successive modifiche e integrazioni.
- TIT: Disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione Delibera 654/2015/R/eel.
- TIQE: Testo integrato della Regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica – allegato A della delibera 646/2015/R/eel dell'ARERA e successive modifiche e integrazioni.

Ai fini dell'interpretazione e applicazione delle presenti Condizioni tecniche si intendono recepite le definizioni, anche se non espressamente riportate o richiamate, contenute nei provvedimenti vigenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito l'Autorità o ARERA).

## **Art. 1 Oggetto delle Condizioni Tecniche**

1.1 Il presente documento contiene le condizioni tecniche che disciplinano il Servizio di Connessione degli Impianti e/o apparecchi del Cliente alla rete del Distributore stesso, funzionale all'erogazione del Servizio di Trasporto.

1.2 Con la richiesta di attivazione del Servizio di Trasporto e di Connessione per ciascun Punto di Prelievo ai sensi dell'art. 3 del Contratto, il Venditore dichiara di aver ricevuto mandato a tal fine da parte del Cliente finale, nonché di agire in conformità ai poteri derivanti dal mandato stesso e di manlevare, a tale riguardo, il Distributore da ogni eventuale responsabilità nei confronti del Cliente finale.

1.3 La richiesta di attivazione del servizio per un punto di prelievo comporta l'accettazione e la conseguente applicazione delle presenti Condizioni tecniche al suddetto punto di prelievo e l'obbligo in capo al Venditore di darne informativa ai Clienti finali.

## **Art. 2 Condizioni tecniche per il servizio di connessione**

2.1 Richiamate le previsioni di cui all'art. 2 rubricato "Condizioni per il servizio" del Contratto e precisato che il Servizio di connessione è strumentale al Servizio di Trasporto, si specificano di seguito le condizioni tecniche del servizio di connessione:

a) in relazione ai Punti di Prelievo di cui all'art. 3 è stato stipulato tra il Distributore e il Venditore il Contratto ed è attivo il relativo servizio;

b) il Cliente, per conto del quale il Venditore agisce, non ha obbligazioni insolute verso il Distributore relative ad altri contratti di trasporto e/o vettoriamiento, ovvero relative alla connessione e/o allacciamento alla rete, nonché ad eventuali regolamenti di esercizio sottoscritti con il gestore di rete competente;

c) gli impianti del Cliente, nei Punti di Prelievo, sono connessi alla rete elettrica del Distributore e soddisfano, anche in considerazione dei pregressi oneri di allacciamento alla rete, le regole tecniche di connessione relative alla rete di appartenenza, secondo la normativa vigente;

d) il Cliente ha, in ogni caso, ottenuto a propria cura, da parte del proprietario dell'immobile nel quale si trova il punto di prelievo connesso alla rete, l'autorizzazione all'esecuzione, mantenimento in opera ed esercizio dei necessari impianti che potranno essere utilizzati dal Distributore anche per connessioni di altri Clienti; ove motivi tecnici lo rendano necessario, il Cliente è tenuto a concedere o a far concedere al Distributore l'uso di un locale, con diretto accesso dalla strada, idoneo all'installazione delle apparecchiature necessarie per l'esecuzione del servizio di trasporto e della relativa misura dell'energia elettrica. In tal caso, il Distributore rimarrà comunque proprietario degli impianti e degli apparecchi che installerà nel locale messo a disposizione dal Cliente e potrà utilizzarli per connessioni di terzi, restando in facoltà del proprietario del Locale di richiedere al Distributore un equo compenso, qualora gli impianti non vengano prevalentemente utilizzati per il servizio di trasporto nell'immobile. Il rilascio del locale stesso potrà essere chiesto con preavviso di almeno due anni a partire da quando sarà cessato il prelievo di energia elettrica dall'immobile. Gli addetti del Distributore devono poter accedere agli impianti di cui sopra in ogni momento;

e) l'esecuzione del servizio di connessione è da intendersi, comunque, subordinata all'ottenimento ed alla permanenza delle autorizzazioni, permessi, servitù e di quanto altro necessario alla costruzione ed esercizio degli impianti occorrenti. Il Distributore non è tenuto ad eseguire opere murarie inerenti l'edificio da allacciare, che restano a carico del richiedente la fornitura.

2.2 Ove gli impianti del Cliente non siano connessi alla rete, il Distributore provvede alla realizzazione degli impianti occorrenti per addurre l'energia fino al Punto di consegna, rimanendone proprietario, alle condizioni tecniche ed economiche e con la tempistica prevista nello specifico preventivo che sarà concordato con il Distributore medesimo nel rispetto della normativa vigente; il Venditore è tenuto a corrispondere anticipatamente al Distributore il contributo di allacciamento eventualmente dovuto e ricevuto dal Cliente, qualora il fabbisogno massimo di potenza dovesse eccedere il valore di potenza disponibile al quale si riferiscono i pregressi oneri di allacciamento alla rete.

2.3 Ferme restando le condizioni di cui i precedenti commi 2.1 e 2.2, l'attivazione del servizio avverrà nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dalle deliberazioni dell'ARERA.

## **Art. 3 Individuazione dei Punti di Prelievo e delle relative caratteristiche particolari.**

3.1 I Punti di Prelievo per i quali viene erogato il servizio di connessione, con evidenza dei dati identificativi del Cliente e delle caratteristiche tecniche degli stessi, sono quelli individuati secondo le modalità indicate nel Contratto e nei relativi allegati, in riscontro alle richieste pervenute dai Venditori tramite il portale IRETI

o tramite il SII, secondo le tempistiche e le modalità previste dallo stesso Contratto e relativi allegati, dalla regolazione definita dall'ARERA con la delibera 487/2015 s.m.i. e delibere connesse e conseguenti, tra le quali l'Allegato A alla delibera 13/2010, e dal SII stesso.

#### **Art. 4 Tensione e fasi**

4.1 I dati di tensione per ciascun Cliente finale sono indicati nell'anagrafica che viene trasmessa al SII e resa disponibile al Venditore sul portale del distributore.

4.2 Il valore della frequenza è di 50 Hz.

4.3 Tolleranze: Per la tensione è del  $\pm 10\%$ ; per la frequenza è del  $\pm 2\%$ .

#### **Art. 5 Potenza disponibile e prelievi eccedenti la potenza disponibile**

5.1 Il valore della potenza disponibile, per cui il Venditore ha corrisposto al Distributore gli oneri di allacciamento ricevuti dal Cliente finale, corrisponde al fabbisogno massimo di potenza e tale valore si intende a tutti gli effetti come livello di potenza massima prelevabile e reso disponibile dal Distributore.

5.2 Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenza disponibile. Ove ciò si verificasse, in caso la potenzialità degli impianti del gestore della rete lo consenta, il Distributore comunicherà al Venditore la conseguente modifica contrattuale e la relativa fattura per l'adeguamento del contributo necessario per adeguare il valore della potenza disponibile al nuovo fabbisogno. Tale modifica contrattuale si intenderà automaticamente perfezionata solo in seguito al pagamento del predetto contributo. L'adeguamento della potenza avverrà nel rispetto della delibera 654/2015/R/eel allegato C (TIC) dell'ARERA.

5.3 Richieste di modifiche tecniche di una fornitura non attiva possono essere indirizzate al Distributore dal Venditore per conto del Cliente Finale, il quale effettuerà il versamento al Venditore che sarà a sua volta tenuto a retrocedere tale importo al Distributore entro i termini indicati nella fattura in cui sono stati addebitati i relativi contributi di allacciamento. L'onere di verifica delle eventuali autorizzazioni o permessi, laddove prescritti, è a carico del Venditore.

5.4 Qualora l'aumento della potenza disponibile non fosse possibile, in relazione alla capacità degli impianti del Distributore, fermo restando la fatturazione dei prelievi effettuati in funzione della potenza prelevata, il Distributore ne darà notizia al Venditore, per conto del Cliente finale. Se, ciò nonostante, il Cliente effettui dei prelievi eccedenti la potenza disponibile o nel caso il Cliente non corrisponda al Venditore quanto dovuto al Distributore per l'adeguamento della potenza disponibile al proprio fabbisogno massimo di potenza, il Distributore può sospendere l'esecuzione ovvero risolvere di diritto il contratto e cessare il servizio nei riguardi del Venditore, il quale dovrà tempestivamente informare il Cliente medesimo.

5.5 Il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al Distributore o ai terzi in conseguenza di un prelievo eccedente la "potenza disponibile", anche se relativi alla qualità del servizio, in termini di continuità della fornitura e qualità della tensione, erogato dal Distributore al Cliente medesimo o a terzi.

#### **Art. 6 Fattore di potenza ed energia reattiva**

6.1 Il valore del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico non deve essere inferiore a 0,90 e quello medio mensile non deve essere inferiore a 0,70. Se il fattore di potenza medio mensile risulta inferiore a 0,70 il Venditore è tenuto, su indicazione del Distributore, a richiedere la modifica degli impianti del Cliente in modo da riportarlo almeno a tale valore.

## **Art. 7 Modifiche delle caratteristiche della connessione dell'energia trasportata e degli impianti ad iniziativa del Distributore**

7.1 Nel presente articolo vengono integralmente riportate le previsioni di cui all'art. 15 rubricato "Modifiche delle caratteristiche della connessione dell'energia trasportata o degli impianti ad iniziativa del Distributore" del Contratto del quale il presente documento costituisce allegato.

7.2 Il Distributore, in base alle norme e disposizioni vigenti in materia, può modificare le caratteristiche del Servizio dell'energia che fornisce al Venditore e ai Clienti finali, ovvero i propri impianti, adeguandoli alle norme o al progresso tecnologico, alla luce delle più recenti e affidabili acquisizioni tecniche e scientifiche o a standard internazionalmente accettati.

7.3 In tal caso, il Distributore avverte mediante idonea comunicazione il Venditore, il quale dovrà tempestivamente informare il Cliente finale. In particolare se a fronte di tali modifiche si rendono necessari interventi di adeguamento degli impianti ed apparecchi del Cliente, detta comunicazione sarà inviata almeno sei mesi prima della modifica stessa ove essa riguardi le caratteristiche dell'energia ovvero 30 giorni prima ove la modifica riguardi gli impianti. La necessaria trasformazione degli impianti ed apparecchi avrà luogo a cura e spese del Distributore e del Cliente per quanto di rispettiva proprietà.

7.4 Il Distributore nell'ambito del rinnovo della propria rete di distribuzione può modificare la tensione di consegna con adeguato preavviso, restando a carico del Cliente l'adattamento dei propri impianti utilizzatori.

## **Art. 8 Modifiche delle caratteristiche del servizio di connessione su iniziativa del Cliente**

8.1 Il Venditore può richiedere al Distributore, per conto del Cliente, di svolgere le attività inerenti il servizio di connessione di seguito identificate, come stabilite dalla disciplina regolatoria vigente tempo per tempo:

- a. Modifica del numero delle fasi e/o della tensione.
- b. Variazione della Potenza disponibile.
- c. Spostamento del Gruppo di Misura.
- d. Verifica del Gruppo di Misura.
- e. Disattivazione del Punto di prelievo.
- f. Spostamento impianti.
- g. Verifica della tensione.

8.2 Il Venditore, per conto del Cliente, può altresì richiedere informazioni e presentare reclami al Distributore in merito allo svolgimento del servizio in oggetto nelle forme e nelle modalità previste dalla vigente normativa regolatoria.

8.3 L'onere di verifica delle eventuali autorizzazioni o permessi, laddove prescritti, è a carico del Venditore. A titolo esemplificativo, in caso di richiesta di diminuzione di potenza, il Venditore dovrà attestare di aver verificato l'effettiva prestazione del relativo consenso da parte del proprietario dell'immobile.

## **Art. 9 Corrispettivi, modalità di fatturazione e pagamento**

9.1 Il Distributore per lo svolgimento delle attività di cui al punto che precede applica i corrispettivi regolati dalla normativa di settore, definiti e aggiornati annualmente dall'ARERA.

9.2 Le fatture relative alle attività di cui all'art. 8 saranno intestate e trasmesse al Venditore richiedente e da quest'ultimo pagate per conto del Cliente. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di scadenza indicato nella fattura. Il pagamento della fattura libera il Venditore dai suoi obblighi se avviene nei termini e con le modalità sopra indicate. Il pagamento non può essere differito o ridotto neanche il caso di contestazione.

9.3 Il Distributore addebiterà al Venditore le eventuali spese sostenute, quali quelle postali relative alle comunicazioni di sollecito di pagamento.

9.4 Decorso il termine di scadenza per il pagamento, il Distributore, fatto salvo ogni altro diritto riconosciutogli dal Contratto, addebiterà gli interessi di mora, calcolati su base annua e pari al tasso BCE vigente, per ciascun giorno di ritardo, con le seguenti maggiorazioni:

- a) per ritardi fino a 45 giorni, di tre punti e mezzo percentuali;
- b) per ritardi superiori a 45 giorni, di otto punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dalla legge 108/1996.

9.5 Per i punti in prelievo alimentati in bassa tensione non domestici con potenza disponibile superiore a 16,5 kW e in media tensione il Distributore fatturerà l'energia reattiva assorbita, espressa in kVarh, nella misura fra il 33% ed il 75% della corrispondente energia attiva e l'energia reattiva assorbita in misura superiore al 75% della corrispondente energia attiva, alle tariffe previste dai vigenti Provvedimenti in materia.

9.6 Per i punti in prelievo in alta e altissima tensione i valori di riferimento del primo scaglione sono tra il 50% e 75%.

9.7 Per le utenze con potenza disponibile superiore a 30 kW, è comunque facoltà del Distributore richiedere al Venditore che il Cliente modifichi i propri impianti in modo da riportare ad un valore non inferiore a 0,90 il fattore di potenza medio mensile del prelievo. In nessun caso l'impianto del Cliente deve erogare energia reattiva induttiva verso la rete del Distributore.

## **Art. 10 Danni causati dall'energia trasportata**

10.1 Il Distributore non risponde dei danni causati dall'energia trasportata, salvo che per cause a qualsiasi titolo imputabili al Distributore stesso.

## **Art. 11 Impianti ed apparecchi del cliente**

11.1 Nel presente articolo devono intendersi richiamate le previsioni di cui all'art. 16 rubricato "Impianti e apparecchi del Cliente Finale" del Contratto del quale il presente documento costituisce allegato.

11.2 Sono impianti ed apparecchi del Cliente quelli situati a valle del punto di consegna. Essi debbono corrispondere alle norme di legge e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ed il loro uso non deve provocare disturbi alla rete del Distributore. In particolare:

- a) la progettazione dell'impianto del Cliente deve essere eseguita tenendo presente che, con la connessione, l'impianto stesso non deve influenzare negativamente il funzionamento della rete alla quale è connesso, né deve danneggiare gli altri Clienti;
- b) il Cliente progetta e realizza gli impianti nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e tutela della incolumità delle persone e delle cose. L'esecuzione degli impianti deve avvenire utilizzando materiali e componenti realizzati ed installati a regola d'arte;
- c) gli impianti ed apparecchi del Cliente non devono immettere disturbi nella rete alla quale il medesimo è connesso che eccedano i limiti previsti dalle vigenti norme sulla compatibilità elettromagnetica, in particolare tali impianti ed apparecchiature devono contenere i disturbi generati con le stesse prescrizioni e limitazioni adottate dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale nei confronti delle reti di distribuzione ad essa connesse di pari tensione;
- d) le protezioni contro i guasti interni devono provvedere ad isolare tempestivamente e selettivamente la sola parte coinvolta dell'impianto del Cliente, compatibilmente con lo schema di connessione adottato, senza coinvolgere la rete alla quale è connesso o altri Clienti;
- e) per il servizio di trasporto dell'energia elettrica sulle reti trifase, i prelievi di potenza attiva e reattiva devono mantenersi equilibrati sulle fasi;
- f) in caso di altre disponibilità di energia elettrica del Cliente, i circuiti alimentati da tali disponibilità - salvo diversa specifica pattuizione - dovranno essere predisposti in modo che gli stessi risultino completamente distinti e separati da quelli alimentati con energia trasportata dal Distributore o dal gestore competente, cosicché in nessun caso sussista possibilità di parallelo (elettrico o meccanico), né di commutazione dei circuiti stessi nelle diverse alimentazioni;
- g) l'energia elettrica oggetto del servizio di trasporto non può essere utilizzata in locali diversi da quelli previsti nel contratto, di cui il presente documento costituisce allegato e parte integrante, né ceduta sotto qualsiasi forma ad altro soggetto utilizzatore.

Il Distributore può effettuare verifiche e, se risultano irregolarità, può sospendere il servizio limitatamente al punto di prelievo interessato per il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti stessi.

11.3 Gli indennizzi automatici, eventualmente dovuti dal Distributore nei casi di mancato rispetto degli standard specifici relativi alla continuità del servizio, previsti dall'allegato A della deliberazione n. 646/2015/R/eel dell'ARERA e successive modifiche e integrazioni, saranno erogati al Venditore, in applicazione della vigente normativa regolatoria. Ai fini dell'applicazione di quanto precede, il Distributore dovrà ricevere dal Venditore, per conto del Cliente, la relativa dichiarazione di adeguatezza degli impianti di quest'ultimo ed ogni altra documentazione necessaria, nei tempi e con le modalità stabilite dalla citata deliberazione.

11.4 Analogamente, quanto previsto all'art. 11.3 si applica anche in riferimento ai corrispettivi tariffari specifici (CTS) dovuti in applicazione della normativa regolatoria vigente, con particolare riferimento a quanto previsto dall'allegato A della deliberazione n. 646/2015/R/eel e successive modifiche e integrazioni, in relazione al mancato adeguamento degli impianti del Cliente ai requisiti tecnici ivi previsti.

## **Art. 12 Impianti ed apparecchi del Distributore**

12.1 Nel presente articolo devono intendersi richiamate le previsioni di cui all'art. 17 rubricato "Impianti ed apparecchi del Distributore" del Contratto del quale il presente documento costituisce allegato.



12.2 Il Distributore ha diritto di accedere ai propri impianti e apparecchi, anche per effettuare verifiche; ove ubicati all'interno dei luoghi di pertinenza del Cliente - con esclusione dei luoghi di proprietà condominiale o destinati ad uso comune - ciò avverrà previo preavviso, salvo ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o connesse a possibili prelievi fraudolenti. Il Distributore rimane in ogni caso il proprietario degli impianti di cui al presente articolo e potrà utilizzarli anche per le connessioni di terzi.

12.3 Il Distributore, in ogni tempo, ha diritto al gratuito passaggio ed appoggio sugli immobili del Cliente finale alle linee elettriche, comprese quelle di collegamento alla rete di distribuzione, senza alcuna delle limitazioni di cui all'art. 121 T.U. n. 1775 del 1933 sugli impianti elettrici, in deroga al disposto dell'art. 122 del citato T.U. per cui il Cliente non potrà fare o permettere alcuna cosa che comporti la rimozione e/o spostamento degli impianti che se richiesta e tecnicamente possibile sarà a carico di quest'ultimo.

12.4 Il Distributore può installare gli impianti e gli apparecchi di misura che ritiene necessari, stabilendone le modalità tecniche di esecuzione, verificarli e sostituirli in ogni momento e i suoi addetti devono sempre potervi accedere; in particolare il personale addetto alla lettura dei misuratori deve poter accedere agli apparecchi nelle normali ore di servizio, fatte salve particolari esigenze del Distributore. Il Cliente dovrà consentire al Distributore l'accesso ai locali ove il misuratore è installato, e favorire, se richiesta dal Distributore, la sostituzione dello stesso con misuratori elettronici di nuova generazione.

12.5 Il Cliente risponde della manomissione, sottrazione, distruzione, deterioramento degli apparecchi e materiali installati nei luoghi di sua pertinenza ed è tenuto a denunciare tempestivamente eventuali danneggiamenti agli stessi da parte di terzi, onde non incorrere in responsabilità a suo carico. In ogni caso deve darne immediata notizia al Distributore, per il tramite del Venditore.

12.6 Il Cliente tramite il Venditore può richiedere in qualsiasi momento la verifica dei misuratori. Nel caso di verifiche ai contatori richieste dal Venditore, le spese sono a carico di quest'ultimo se gli errori di misura risultano compresi entro i limiti contrattuali (+3% e comunque non superiore alle soglie previste dalla norma CEI in riferimento alla Classe di precisione del misuratore). Le spese di verifica applicate saranno in base alla normativa in vigore (Tab. 7 del TIC, let c). Se invece gli errori non risultano compresi entro i limiti sopraindicati, le spese di verifica saranno a carico del Distributore, il quale provvede al ripristino della funzionalità del medesimo misuratore.

12.7 Il Cliente tramite il Venditore può richiedere la verifica della tensione di fornitura, secondo la norma tecnica (CEI-EN 50160). Nel caso la verifica risulti conforme, le spese sono a carico del richiedente in base alla normativa in vigore (Tab. 7 del TIC, let d); diversamente gli oneri sono a carico del Distributore che è anche tenuto a regolare la situazione entro i termini temporali previsti dalla vigente regolazione. Le spese per riparazioni o modifiche degli impianti ed apparecchi di proprietà del Distributore, rese necessarie per fatti imputabili al Cliente presso il quale sono installati, sono a carico del Cliente medesimo.

12.8 Il Cliente Finale, attraverso il proprio Venditore, è tenuto a corrispondere al Distributore i corrispettivi dovuti nei casi previsti dalla regolazione vigente, secondo le modalità da quest'ultimo stabilite.

### **Art. 13 Ricostruzione dei prelievi a seguito di malfunzionamento del misuratore o prelievi irregolari e/o fraudolenti**

13.1 Nel caso si verificano irregolarità di funzionamento del misuratore situato nel punto di prelievo, l'intervento di manutenzione del Distributore sarà effettuato tempestivamente dalla segnalazione automatica o dalla comunicazione, dandone prontamente informazione al Venditore.

13.2 Il Cliente Finale è tenuto comunque ad accertare che gli apparecchi siano regolarmente sigillati ed a rendere subito nota ogni irregolarità per il tramite del Venditore: gli apparecchi stessi, i loro sigilli e le

condutture di allacciamento alla rete devono essere sempre accessibili agli incaricati del Distributore e non devono essere manomessi.

13.3 Il Cliente Finale è tenuto a consentire l'accesso al misuratore per ogni attività tecnica del Distributore quale, ad esempio e a titolo non esaustivo, la rilevazione in loco dei consumi per problematiche di rilevazione degli stessi in via remota, la verifica del gruppo di misura su iniziativa del Distributore per verificare la corretta regolarità dei consumi e la corretta telegestione dello stesso, la sostituzione del misuratore per vetustà, impossibilità di telelettura da remoto o nel caso in cui rilevi, tramite telelettura e/o telediagnostica, un possibile errore nella rilevazione dei consumi, etc...

13.4 In caso il Cliente Finale non consenta l'accesso al gruppo di misura, il Distributore sarà esonerato da ogni responsabilità relativa alla irregolarità nei servizi di trasporto e misura dell'energia, ivi compresi gli obblighi inerenti la regolare rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura di cui alle ~~Del.~~ Delibere ARERA n. 738/2016/R/com e n. 97/2018/R/com e s.m.i., fatta salva ogni azione del Distributore volta a ristabilire una situazione di correttezza nel rilevamento e comunque nel rispetto della normativa regolatoria vigente.

13.5 Qualora il misuratore installato presso il Cliente Finale, a seguito delle verifiche effettuate dal Distributore, evidenzi un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei prelievi, il Distributore informa il Cliente Finale, mediante rilascio di copia del relativo verbale compilato dal personale che ha effettuato la verifica, e il suo Venditore. Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del misuratore, tale sostituzione può avvenire soltanto con la sottoscrizione del Cliente Finale che, presa visione dei prelievi registrati dal misuratore al momento della sua sostituzione, li conferma.

13.6 Qualora si renda necessario provvedere alla sostituzione del misuratore e il Cliente Finale non consenta al Distributore di provvedere al cambio, vale quanto già riportato al precedente art. 13.4.

13.7 Il Distributore ricostruirà i prelievi sulla base dei risultati di verifica del misuratore (tipologia di misura, tipo di malfunzionamento, dati di misura disponibili sul prelievo di energia elettrica, errore di misura in determinate condizioni di carico) nel rispetto delle modalità previste dalla normativa regolatoria vigente in materia, con particolare riferimento all'art. 16, comma 5 del TIME e deliberazioni connesse e conseguenti.

13.8 Il Venditore ha 30 giorni di tempo, dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei prelievi da parte del Distributore, per inviare per conto del Cliente finale, al Distributore le osservazioni scritte di quest'ultimo, adeguatamente documentate. Sulla base della documentazione che il Venditore potrà far pervenire al Distributore, per conto del Cliente Finale, il Distributore potrà eventualmente provvedere ad una migliore ricostruzione dei consumi non registrati, dandone successiva comunicazione al Venditore mediante i flussi standard previsti dalla Del. 65/2012/R/eel e s.m.i., il quale informerà tempestivamente il Cliente Finale.

13.9 Ai reclami relativi all'importo addebitato in fattura conseguente all'avvenuta ricostruzione dei prelievi, invece, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 del Contratto. Nelle more della definizione di una controversia relativa alla ricostruzione dei prelievi, il Distributore non sospenderà il servizio di trasporto dell'energia elettrica al Venditore per il debito concernente la ricostruzione dei prelievi medesimi salvo che il reclamo riguardi conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo relative alle modalità di rilevazione dei consumi e di esecuzione dei conguagli di fatturazione.

13.10 Nel caso in cui vengano accertati prelievi irregolari e/o fraudolenti in relazione ai singoli Punti di Prelievo il Distributore comunicherà al Venditore la ricostruzione dei prelievi che sarà effettuata con i criteri e le modalità di cui all'art. 13.7.

13.11 Gli importi relativi alla predetta ricostruzione, saranno imputati a maggiorazione dei prelievi misurati ai sensi dell'art. 8 del Contratto relativi al primo mese successivo a quello della comunicazione e saranno fatturati al Venditore e da questi corrisposti con le modalità previste dal Contratto. Gli importi dovuti per eventuali danni al gruppo di misura agli impianti del Distributore e per le spese di verifica verranno invece fatturati direttamente al Cliente Finale.

#### **Art. 14 Limitazioni e interruzioni del Servizio di Connessione**

14.1 Nel presente articolo devono intendersi richiamate le previsioni di cui all'art. 19 rubricato "Limitazioni e interruzioni del Servizio" del Contratto del quale il presente documento costituisce allegato.

14.2 Il Distributore fornisce il Servizio di Connessione di energia con continuità, salvo patti speciali, casi di forza maggiore, guasti sugli impianti del Distributore non imputabili a sua responsabilità e cause esterne non imputabili al Distributore, quali guasti provocati dai Clienti, danni provocati da terzi (ad esempio, incendi, contatti fortuiti, danneggiamento di conduttori, etc.) nonché mancata alimentazione da interconnessione con altri esercenti o disposizioni del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, anche in attuazione del PESSE, che comportino disalimentazioni totali o parziali della rete alla quale il Cliente è connesso.

14.3 Il Distributore inoltre può interrompere il servizio di connessione per cause di oggettivo pericolo e per ragioni di servizio, cioè per manutenzione, per eventuale sostituzione del gruppo di misura, per riparazione dei guasti sugli impianti elettrici, per ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi o per motivi di sicurezza anche connessi all'espletamento di altri servizi di pubblica utilità, o per consentire l'effettuazione di lavori da parte di terzi, adoperandosi per evitare, per quanto possibile, disturbo al Cliente Finale.

14.4 Tali interruzioni nonché le interruzioni o limitazioni del servizio di connessione dovute a cause accidentali, a scioperi che non dipendano da inadempienze contrattuali del Distributore, a ordini o provvedimenti delle Autorità, a variazioni di frequenza o tensione per cause accidentali oppure a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Distributore, non danno luogo a riduzioni delle somme dovute per il servizio di trasporto né a risarcimento danni né a risoluzione del contratto.

#### **Art. 15 Sospensione e risoluzione**

15.1 Il Distributore, con preavviso di almeno 15 giorni, può sospendere il servizio di connessione, con addebito oltre che dei corrispettivi dovuti, anche delle eventuali spese sostenute, nei casi di:

- venir meno di una delle condizioni del servizio di cui all'art. 2 lett. a), b), c), d), e);
- violazione da parte del Cliente delle prescrizioni contenute negli articoli 5,7,9,11, 12.5 e 13.3.

15.2 In nessun caso la sospensione potrà essere effettuata durante i giorni indicati come festivi dal calendario comune, i giorni di sabato ed i giorni precedenti il sabato o i giorni festivi.

#### **Art. 16 Decorrenza, durata e recesso**

16.1 La decorrenza del Servizio di Connessione coincide con la data di attivazione del Servizio di Trasporto e ha durata corrispondente all'anno solare.

#### **Art. 17 Modifiche ed integrazioni**

17.1 Si intendono automaticamente inserite nelle presenti Condizioni tecniche eventuali condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge, dalla regolazione o da provvedimenti di altre pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti.

17.2 Parimenti, si intendono abrogate le clausole delle presenti Condizioni tecniche che risultino incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi del precedente comma.

17.3 Qualora a seguito dei provvedimenti suddetti si renda necessaria l'integrazione delle Condizioni tecniche o la sostituzione di una o più clausole ed i contenuti di detti provvedimenti non siano suscettibili di inserimento automatico, il Distributore provvederà a formulare le conseguenti clausole integrative o modificative e a renderle note al Venditore, ai fini della conseguente sottoscrizione per conto del Cliente.

17.4 Le modifiche suddette non novano il Contratto e non interrompono il Servizio di Connessione.

#### **Art. 18 Disposizioni di legge vigenti**

18.1 Le presenti condizioni tecniche devono ritenersi interpretate ed integrate, ove necessario, dalle disposizioni di legge, dalle deliberazioni dell'Autorità anche non espressamente richiamate, qualora vigenti tempo per tempo ed applicabili, e dalle norme di altri Enti e organismi pubblici competenti in materia.